Conto corrente con la posta

Anno 84° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 17 febbraio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 39 DEL 17 FEBBRAIO 1943-XXI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 7: Ministero delle finanze - Direzione generale del **Debito pubblico: Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 settembre 1950-XXVIII, delle ventuno serie emesse in base al R. decreto-legge 26 agosto 1941-XIX, n. 912, ai quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni eseguite nei giorni 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 e 29 gennaio 1943-XXI.**

(566)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del generale Emilio Sailer Senatore del Regno, a Ministro di Stato.

La Maestà del RE IMPERATORE, con decreto dell'11 gennaio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 22 detto mese, ha nominato — su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo — Ministro di Stato il generale Emilio Sailer, Senatore del Regno.

(553)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 dicembre 1942-XXI, n. 1781.

Norme relative ad atti e procedimenti concernenti le persone residenti o domiciliate nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

DELLE PERSONE.

Art. 1.

Assenza o dichiarazione di morte presunta.

Per i provvedimenti relativi all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta di persone domiciliate o residenti nell'Africa Orientale Italiana è competente il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza nel Regno. Se trattasi di persone che non abbiano avuto domicilio o residenza nel Regno, è competente il tribunale di Roma.

Art. 2.

Pubblicazione di matrimonio.

Se la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione in località dell'Africa Orientale Italiana, è concessa dispensa, osservate le disposizioni del 2°, 3° e 4° comma dell'articolo 100 del Codice civile.

Art. 3.

Tutela dei minori e degli interdetti e cura degli inabilitati.

Per i minori e per gli interdetti che si trovano nel Regno ed hanno la sede principale dei loro affari nell'Africa Orientale Italiana, la tutela si apre presso la pretura del Regno, nella cui circoscrizione il minore o l'interdetto ha la residenza o, in mancanza, la dimora.

Si provvede all'apertura della tutela nel Regno anche se essa è stata in precedenza aperta nell'Africa Orientale Italiana.

Per la cura degli inabilitati si provvede ai sensi dell'art. 17.

CAPO II.

DEGLI ATTI DI STATO CIVILE.

Art. 4.

Prova delle nascite, delle morti e dei matrimoni.

La prova delle nascite, delle morti e dei matrimoni iscritti nei registri dello stato civile dell'Africa Orientale Italiana può essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'art. 452 del Codice civile.

La prova della cittadinanza italiana di persone residenti nell'Africa Orientale Italiana, che si trovano nel Regno, può essere data anche con atto di notorietà, ricevuto dal pretore del luogo dove dimora l'interessato dal quale risulti la dichiarazione resa da quattro testimoni, sotto il vincolo del giuramento.

Art. 5.

Sostituzione degli atti di stato civile.

Per gli atti di stato civile iscritti nei registri dell'Africa Orientale Italiana, il tribunale del Regno nella cui circoscrizione dimora l'interessato può, su ricorso di questo e sentito il pubblico ministero, dichiarare, mediante sentenza emessa in Camera di consiglio, l'esistenza e il contenuto dell'atto.

La sentenza tiene luogo dell'atto a tutti gli effetti.

Si applicano gli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 6.

Rettificazione e formazione degli atti di stato civile.

Con la procedura indicata nell'articolo precedente si provvede, anche su istanza del pubblico ministero, alla rettificazione degli atti di stato civile ricevuti nell'Africa Orientale Italiana e alla formazione degli atti di nascita e di morte che avrebbero dovuto essere ivi ricevuti e che siano stati omessi.

Nello stesso modo, qualora un atto di matrimonio religioso celebrato nell'Africa Orientale Italiana non abbia potuto essere ivi trascritto per circostanze inerenti allo stato di guerra, il tribunale, accertata su istanza della parte interessata l'esistenza dell'atto e la sussistenza al momento della celebrazione del matrimonio delle condizioni stabilite dalla legge per la sua trascrizione nei registri dello stato civile, dichiara valido il matrimonio agli effetti civili. La sentenza tiene luogo della trascrizione.

E' competente il tribunale del Regno nella cui circoscrizione dimora l'interessato; ovvero quello nella cui

circoscrizione l'atto risulta trascritto; ovvero il tribunale di Roma, quando la competenza non possa essere determinata in base ai predetti criteri.

CAPO III.

DEI PROCEDIMENTI CIVILI.

Art. 7.

Foro generale delle persone fisiche.

Salvo che la legge disponga altrimenti, le persone residenti nell'Africa Orientale Italiana che non hanno il domicilio nel Regno, e quelle domiciliate nell'Africa Orientale Italiana che non hanno la residenza nel Regno, possono, quando si trovano nel Regno, essere convenute davanti al giudice del luogo in cui hanno dimora.

Le persone indicate nel comma precedente se non hanno nel Regno la dimora, ma vi hanno un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 del Codice di procedura civile, possono essere convenute davanti al giudice del luogo in cui il rappresentante ha la residenza o il domicilio.

Art. 8.

Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.

Salvo che la legge disponga altrimenti, le persone giuridiche aventi la sede nell'Africa Orientale Italiana, che hanno nel Regno un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda, possono essere convenute davanti al giudice del luogo in cui detto rappresentante ha la residenza o il domicilio, anche se ivi non esiste uno stabilimento della persona giuridica rappresentata.

La stessa norma si applica per le società non aventi personalità giuridica, per le associazioni non riconosciute e per i comitati, che, ai sensi dell'art. 19, 2° comma, del Codice di procedura civile, abbiano sede nell'Africa Orientale Italiana.

Art. 9.

Foro per le cause ereditarie.

Le cause ereditarie indicate nell'art. 22, primo comma, del Codice di procedura civile, quando la successione si è aperta nell'Africa Orientale Italiana, possono essere proposte davanti al giudice del luogo in cui si trova la maggior parte dei beni situati nel Regno, o, in mancanza di beni quivi situati, davanti al giudice del Regno competente a norma degli articoli 18, 1° comma, e 19 del Codice di procedura civile e degli articoli 7 e 8 della presente legge.

Art. 10.

Foro per le cause tra soci e tra condomini e per quelle relative alle gestioni tutelari e patrimoniali.

Le cause indicate negli articoli 23 e 24 del Codice di procedura civile, delle quali sia competente a conoscere un'autorità giudiziaria dell'Africa Orientale Italiana, possono essere proposte nel Regno davanti al giudice competente a norma degli articoli 18, 1° comma, e 19 del Codice predetto e degli articoli 7 e 8 della presente legge.

Art. 11.

Foro della pubblica Amministrazione.

Le cause nelle quali è convenuta un'Amministrazione dello Stato e delle quali è competente a conoscere una autorità giudiziaria dell'Africa Orientale Italiana, possono essere proposte davanti all'autorità giudiziaria di Roma, sempre che non sia preveduta la competenza di altro giudice del Regno, ai sensi dell'art. 25 del Codice di procedura civile o di altre disposizioni in vigore.

Art. 12.

Riassunzione di cause o impugnazioni.

Le cause pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie dell'Africa Orientale Italiana possono essere riassunte davanti alle autorità giudiziarie del Regno, quando tutte le parti si trovino nel Regno o, se trattasi di persone giuridiche, vi hanno la sede.

La riassunzione è fatta davanti all'autorità giudiziaria che sarebbe competente a conoscere della causa, nel grado in cui il processo si trova, se la causa stessa fosse proposta nel Regno, a norma degli articoli 7 e 11 della presente legge e delle altre disposizioni vigenti.

Quando ricorre la condizione preveduta dal 1° comma, le impugnazioni, delle quali è competente a conoscere un'autorità giudiziaria dell'Africa Orientale Italiana, possono essere proposte davanti all'autorità giudiziaria del Regno, osservata, per la competenza, la disposizione del secondo comma.

Art. 13.

Impossibilità di produrre atti del processo.

Nei casi preveduti dall'articolo precedente, l'autorità giudiziaria può, con ordinanza, disporre la ricostituzione o la rinnovazione degli atti del processo che le parti non siano in grado di produrre in originale o in copia. La Corte suprema di cassazione, se del caso, rinvia all'uopo le parti davanti al competente giudice di merito del Regno.

Alla ricostituzione o alla rinnovazione degli atti del processo, il giudice, assunte le prove, provvede con ordinanza.

L'autorità giudiziaria, qualora per la impossibilità di provvedere alla ricostituzione o rinnovazione degli atti mancanti non sia in grado di decidere la causa, può ordinare la rinnovazione del processo, rimettendo, se del caso, le parti davanti al competente giudice di prima istanza.

Le disposizioni che prevedono le improcedibilità di una impugnazione, per effetto del mancato deposito di atti o documenti, non si applicano quando l'autorità giudiziaria adita ritenga il mancato deposito giustificato dalle condizioni create dalla guerra nell'Africa Orientale Italiana.

Art. 14.

Termini perentori.

Nei casi preveduti dall'art. 12, l'autorità giudiziaria può ritenere efficaci gli atti per i quali è stabilito un termine perentorio, ancorchè compiuti dopo la scadenza di detto termine, quando il tempestivo compimento degli atti medesimi è stato impedito dalle condizioni create dalla guerra nell'Africa Orientale Italiana.

Le parti possono chiedere di essere rimesse in termine per il compimento degli atti indicati nel comma precedente, semprechè ricorra la condizione ivi preveduta.

Art. 15.

Sospensione del processo.

Quando una delle parti in causa, trovandosi nell'Africa Orientale Italiana e non essendo rappresentata da persona autorizzata a stare in giudizio ai sensi dell'art. 77 del Codice di procedura civile, non possa provvedere convenientemente alla propria difesa, l'autorità giudiziaria può ordinare, anche di ufficio, la sospensione del processo.

La sospensione del processo è inoltre ordinata in tutti i casi nei quali una delle parti dimostri di non potere, per effetto delle condizioni create dalla guerra nell'Africa Orientale Italiana, provvedere convenientemente alla propria difesa.

L'autorità giudiziaria che ordina la sospensione del processo ai sensi dei due commi precedenti può disporre, anche d'ufficio, gli opportuni provvedimenti cautelari.

Il provvedimento che ordina o nega la sospensione del processo non è soggetto a impugnazione. Esso può essere revocato, su istanza della parte interessata, quando siano venuti a mancare i motivi che lo hanno determinato.

Art. 16.

Rappresentanza dei Governi dell'Africa Orientale Italiana.

Il Governo generale e i Governi dell'Africa Orientale Italiana sono rappresentati in giudizio dal Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 17.

Giurisdizione volontaria.

Quando la competenza a emanare un provvedimento in materia di volontaria giurisdizione spetta a un'autorità giudiziaria dell'Africa Orientale Italiana, e non è preveduta la competenza di altro giudice del Regno, il provvedimento può essere richiesto al giudice del luogo in cui l'interessato ha la dimora nel Regno, o, se l'interessato non ha la dimora nel Regno, all'autorità giudiziaria di Roma.

CAPO IV.

DEI PROCEDIMENTI PENALI.

Art. 18.

Procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

La Corte suprema di cassazione, su richiesta del procuratore generale del Re Imperatore, ovvero su istanza dell'imputato, può ordinare che i procedimenti penali rimasti pendenti davanti all'autorità giudiziaria ordinaria dell'Africa Orientale Italiana, siano rimessi, qualora l'imputato si trovi nel Regno, al giudice, all'uopo designato, competente per materia.

La Corte suprema di cassazione decide in Camera di consiglio, con ordinanza non motivata.

Art. 19.

Prosecuzione dell'istruzione.

Nei casi preveduti dall'articolo precedente, conservano validità gli atti di istruzione già compiuti, dei quali si possa disporre in originale o in copia legale ad eccezione della requisitoria finale e del provvedimento di rinvio a giudizio.

Art. 20.

Sospensione del procedimento.

I procedimenti penali di cui sia stata ordinata la rimessione ai sensi dell'art. 18 e nei quali non sia possibile il regolare svolgimento dell'istruzione o del giudizio, sono sospesi d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero o dell'imputato, con ordinanza motivata non soggetta ad impugnazione.

La sospensione è revocata e il procedimento riprende il suo corso quando vengano a cessare le ragioni della sospensione.

Art. 21.

Esecuzione.

Per gli atti relativi alla esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria dell'Africa Orientale Italiana in materia penale, semprechè il condannato si trovi nel Regno, procede l'autorità giudiziaria del luogo in cui il condannato stesso ha la dimora.

CAPO V.

DEI PROCEDIMENTI PENALI MILITARI.

Art. 22.

Procedimenti pendenti davanti ai tribunali militari.

Il Tribunale supremo militare, su richiesta del procuratore generale militare del Re Imperatore, ovvero a domanda dell'imputato, può ordinare che i procedimenti rimasti pendenti davanti ai tribunali militari dell'Africa Orientale Italiana siano rimessi al tribunale militare all'uopo designato.

Il Tribunale supremo militare provvede con sentenza in Camera di consiglio.

Art. 23.

Prosecuzione dell'istruzione e sospensione del procedimento.

Nei casi preveduti dall'articolo precedente, rimangono validi gli atti relativi all'istruzione compiuta presso i tribunali militari dell'Africa Orientale Italiana, dei quali si possa disporre in originale o in copia, ad eccezione delle requisitorie finali e dei provvedimenti di rinvio a giudizio; e l'istruzione è proseguita con il rito formale.

Il giudice istruttore, qualora ritenga che non sia possibile lo svolgimento regolare della istruzione o del giudizio, dispone d'ufficio, con ordinanza motivata non soggetta ad impugnazione, la sospensione del procedimento.

La sospensione è revocata e il procedimento riprende il suo corso, quando vengono a cessare le ragioni della sospensione.

Art. 24.

Esecuzione.

Per gli atti relativi all'esecuzione, nei procedimenti già pendenti davanti ai tribunali militari dell'Africa Orientale Italiana per i quali sia intervenuta sentenza o decreto penale di condanna, qualora il condannato si trovi nel territorio del Regno ovvero in territorio nemico occupato dalle Forze armate italiane, è competente il tribunale militare designato dal Tribunale supremo militare.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI COMUNI AI DUE CAPI PRECEDENTI.

Art. 25.

Libertà provvisoria.

All'imputato che si trova nello stato di custodia preventiva, nei casi di sospensione dei procedimenti preveduti dagli articoli 20 e 23, il giudice, d'ufficio, o su richiesta del pubblico ministero ovvero dell'imputato, può concedere la libertà provvisoria anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Con l'ordinanza che concede la libertà provvisoria, o con altra successiva, il giudice può sottoporre l'imputato a cauzione o malleveria o alle prescrizioni indicate nell'art. 282 del Codice di procedura penale, ferma la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 323 del Codice penale militare di guerra.

Art. 26.

Sospensione dei termini.

Durante la sospensione del procedimento, ai sensi degli articoli 20 e 23, è sospeso anche il corso dei termini stabiliti per la prescrizione del reato.

CAPO VII.

DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

Art. 27.

Prosecuzione e sospensione dei procedimenti disciplinari

I procedimenti disciplinari promossi nell'Africa Orientale Italiana a carico di dipendenti da Amministrazioni dello Stato, possono, quando l'incolpato si trova nel Regno, essere quivi proseguiti.

L'autorità competente per la prosecuzione del procedimento può disporre la ricostituzione o la rinnovazione degli atti, che non possieda in originale o in copia legale e, quando occorra, la rinnovazione dell'intero procedimento.

Detta autorità può altresì disporre la sospensione del procedimento, di cui sia stata ordinata la prosecuzione, quando, per mancanza dei necessari elementi di giudizio, esso non possa svolgersi regolarmente.

Art. 28.

Misure cautelari.

Qualora un procedimento penale o disciplinare, promosso nell'Africa Orientale Italiana a carico di un dipendente da un'Amministrazione dello Stato, non possa essere proseguito nel Regno, o, se ivi proseguito, sia stato sospeso ai sensi delle disposizioni della presente legge, l'autorità competente può revocare i provvedimenti cautelari eventualmente disposti in sede amministrativa nei confronti dell'imputato o dell'incolpato e può sospendere gli effetti derivanti dalla pendenza del procedimento.

La stessa facoltà spetta alle autorità competenti relativamente agli iscritti in albi o elenchi professionali.

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 29.

Territori equiparati a quelli del Regno.

Agli effetti delle disposizioni della presente legge, al territorio del Regno è equiparato il territorio della Libia, compreso il Sahara libico, e quello dei Possedimenti italiani dell'Egeo.

Art. 30.

Limite di tempo della legge.

Le disposizioni di questa legge avranno applicazione fino alla data che sarà stabilita con decreto Reale, emanato ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla oservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — CIANO — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 dicembre 1942-XXI, n. 1782.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 settembre 1942-XX, n. 973, concernente l'aumento del capitale dell'Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 settembre 1942-XX, n. 973, concernente l'aumento del capitale dell'Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 dicembre 1942-XXI, n. 1783.

Proroga dei contratti di esercizio delle miniere di zolfo della Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I contratti di esercizio contemplati dall'art. 55 del R. decreto 29 luglio 1927-V, n. 1443, riguardanti le miniere di zolfo della Sicilia, possono essere prorogati, d'accordo tra le parti, sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

REGIO DECRETO 7 dicembre 1942-XXI, n. 1784.

Modificazioni all'art. 7 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, sull'ordinamento dei servizi e dei ruoli organici del Ministero delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, recante modificazioni all'ordinamento dei servizi e dei ruoli organici del Ministero delle corporazioni,

Visto il R. decreto 22 ottobre 1939-XVII, n. 1936, concernente la fusione dei ruoli dei Servizi speciali delle Corporazioni con i ruoli della Amministrazione centrale del Ministero delle corporazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, modificato dalla legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, richiamato dall'art. 5 del R. decreto 22 ottobre 1939-XVII, n. 1936, è sostituito dal seguente:

« Il posto di ispettore (grado 7°) del ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione centrale del Ministero delle corporazioni è conferito mediante concorso per titoli fra i funzionari di gruppo *B* di grado 7° — o di grado 8° con almeno tre anni di anzianità nel grado — appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni statali, i quali siano in possesso del diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di ragioniere e perito commerciale oppure di uno dei corrispondenti diplomi rilasciati in conformità degli ordinamenti scolastici anteriori a quelli attuali ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 454, foglio 78. — MANCINI

LEGGE 7 gennaio 1943-XXI, n. 31.

Proroga al 31 dicembre 1945-XXIV del termine stabilito per l'ultimazione delle opere relative a nuovi impianti idroelettrici in Sicilia ed in Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine fissato per l'ultimazione delle opere nell'art. 2 della legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 151, concernente integrazione di spesa per contributi statali nella costruzione di nuovi impianti idroelettrici in Sicilia ed in Sardegna, è prorogato al 31 dicembre 1945-XXIV.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL — PARESCHI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 11 gennaio 1943-XXI, n. 32.

Concessione all'industria privata della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Castellammare di Stabia-Sorrento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 12 novembre 1942-XXI, tra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze ed i legali rappresentanti della Società anonima Strade ferrate secondarie meridionali, del Consorzio per la tramvia elettrica Castellammare-Sorrento e della Società anonima Tramvie Sorrentine per la concessione alla predetta Società anonima Strade ferrate secondarie meridionali della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Castellammare di Stabia-Sorrento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1942-XXI

Attivazione del nuovo catasto terreni per alcuni Comuni della provincia di Campobasso.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità che il nuovo catasto terreni entri in vigore nei comuni di Boiano, Campochiaro, Cantalupo del Sannio, Castelpetroso, Duronia, Frosolone, Guardiaregia, Macchiagodena, Roccamandolfi, San Massimo, San Polomatese, Sant'Angelo in Grotte, Santa Elena Sannita, Spinete, costituenti il Distretto delle imposte di Boiano; Baranello, Busso, Campobasso, Campodipietra, Campolieto, Casalciprano, Castellino del Biferno, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Gildone, Limosano, Matrice, Molise, Monacilioni, Montagano, Petrella, Tifernina, Ripalimosano, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, Sant'Angelo Limosano, Sepino, Torella del Sannio, Toro, Vinchiaturo, costituenti il Distretto delle imposte di Campobasso; Civitanova del Sannio, del Distretto delle imposte di Isernia; Gambatesa, Ielsi, Riccia, Tufara, costituenti il Distretto delle imposte di Riccia; Bagnoli del Trigno, Fossalto, Pietracupa, Salcito, San Biase, Trivento, del Distretto delle imposte di Trivento, tutti appartenenti alla provincia di Campobasso;

Decreta:

Il nuovo catasto dei terreni, formato a norma del testo unico approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, andrà in vigore alla data del 1° gennaio 1943-XXI per i comuni di Boiano, Campochiaro, Cantalupo del Sannio, Castelpetroso, Duronia, Frosolone, Guardiaregia, Macchiagodena, Roccamandolfi, San Massimo, San Polomatese, Sant'Angelo in Grotte, Santa Elena Sannita, Spinete, costituenti il Distretto delle imposte di Boiano; Baranello, Busso, Campobasso, Campodipietra, Campolieto, Casalciprano, Castellino del Biferno, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Gildone, Limosano, Matrice, Molise, Monacilioni, Montagano, Petrella Tifernina, Ripalimosano, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, Sant'Angelo Limosano, Sepino, Torella del Sannio, Toro, Vinchiaturo, costituenti il Distretto delle imposte di Campobasso; Civitanova del Sannio, del Distretto delle imposte di Isernia; Gambatesa, Ielsi, Riccia, Tufara, costituenti il Distretto delle imposte di Riccia; Bagnoli del Trigno, Fossalto, Pietracupa, Salcito, San Biase, Trivento, del Distretto delle imposte di Trivento, tutti appartenenti alla provincia di Campobasso.

Alla data predetta per i Comuni sopra menzionati avrà inizio la conservazione del nuovo catasto terreni e avranno termine le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: DI REVEL

(543)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1943-XXI.

Disciplina della produzione e della distribuzione del legname da lavoro.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1728, convertito con modifiche nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra.

Visti i propri decreti:

7 gennaio 1942-XX sulla costituzione di un Comitato corporativo per la distribuzione del legname;

7 gennaio 1942-XX sulla denuncia delle disponibilità di legname;

20 gennaio 1942-XX sul vincolo del legname da lavoro;

7 luglio 1942-XX sulla disciplina della distribuzione del legname tondo da sega;

Riconosciuta la necessità di modificare ed integrare le disposizioni in vigore concernenti la disciplina della produzione e della distribuzione del legname da lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Tutti coloro — agricoltori, commercianti, industriali, ed artigiani — che detengono legname da lavoro, di produzione nazionale o di provenienza estera, per farne commercio o per impiegarlo comunque nella propria azienda, sia come materia prima essenziale di lavorazione che come materia prima accessoria, debbono impiantare per ogni Provincia nella quale abbiano depositi di legname o segherie un registro di carico e scarico conforme al modello stabilito dal Comitato corporativo per la distribuzione del legname.

All'obbligo della tenuta del registro di cui al presente articolo sono soggetti anche tutti coloro che comunque detengano, in deposito o per altro titolo, legname da lavoro di proprietà altrui.

Dall'obbligo della tenuta del registro predetto sono esenti le aziende di trasporti in concessione.

I Consigli provinciali delle corporazioni, qualora lo ritengano necessario od opportuno, potranno ordinare alle singole ditte la tenuta di un registro per ognuno dei depositi o segherie che le ditte stesse abbiano nella Provincia.

Art. 2.

Il registro deve essere tenuto in ogni Provincia presso la sede della ditta. Qualora la sede della ditta sia fuori della Provincia nella quale si trovano i depositi o le segherie, il registro sarà tenuto presso un incaricato della ditta residente nella Provincia stessa il cui nominativo e la cui residenza dovranno essere comunicati dalla ditta al Consiglio provinciale delle corporazioni competente per territorio.

I registri, prima di essere posti in uso, dovranno essere numerati nelle pagine e vidimati dal Consiglio provinciale delle corporazioni competente per territorio. In essi saranno eseguite le annotazioni relative al movimento del legname secondo le istruzioni che saranno emanate dal predetto Comitato corporativo in maniera che ad ogni momento risulti la situazione di fatto delle giacenze di legname esistenti nei depositi o nei magazzini, ad eccezione del carico del legname di nuova produzione che dovrà risultare alla fine del mese in cui il legname stesso è stato prodotto.

Art. 3.

Coloro che hanno impiantato il registro di carico e scarico prescritto dall'art. 4 del decreto Ministeriale 7 gennaio 1942-XX relativo alla denuncia delle disponibilità di legname, continueranno ad annotare i movimenti del legname su tale registro fino a quando non sarà loro fornito dal Consiglio provinciale delle corporazioni competente per territorio il registro prescritto dal precedente articolo 1.

Art. 4.

I produttori di compensati di qualsiasi tipo, compresi i paniforti, debbono impiantare un apposito registro di carico e scarico per tali assortimenti, secondo il modello stabilito dal Comitato corporativo per la distribuzione del legname.

Alla tenuta di tale registro si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Art. 5.

Tutti coloro che utilizzano direttamente boschi o piante sparse per trarne legname, a qualsiasi uso destinabile, sono obbligati ad annotare sul registro di carico e scarico, a misurazione avvenuta, tutto il tondame da lavoro ricavato ed a denunciarlo mensilmente al Consiglio provinciale delle corporazioni nel cui territorio il tondame stesso è stato prodotto. Tale denuncia sarà fatta sugli stampati stabiliti dal Comitato corporativo per la distribuzione del legname ed entro i termini da questo fissati.

Art. 6.

Tutti coloro che utilizzano direttamente boschi o piante sparse per trarne legname, a qualsiasi uso destinabile, sono obbligati a fare denuncia di tutti i quantitativi del legname stesso, esclusa la legna da ardere o da carbonizzare, che prevedono di produrre in ogni trimestre.

Tale denuncia sarà fatta sugli stampati stabiliti dal Comitato corporativo per la distribuzione del legname, ed entro i termini da questo fissati. La denuncia stessa sarà presentata dal Consiglio provinciale delle corporazioni nel cui territorio si prevede di effettuare la produzione.

Art. 7.

Gli Enti che utilizzano direttamente boschi o piante sparse di loro proprietà, ricavandone legname da lavoro, sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico secondo le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 nonchè alle denuncie prescritte dagli articoli 5 e 6.

Qualora essi esercitino attività di trasformazione o di commercio del legname da lavoro sono soggetti anche alle altre disposizioni del presente decreto che regolano l'esercizio di tale attività.

Art. 8.

Tutto il tondame da lavoro prodotto è vincolato presso i produttori a disposizione del Ministero delle corporazioni. La sua alienazione e la sua utilizzazione sono regolate dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del presente decreto.

Art. 9.

Nelle Provincie in cui sia stato approvato dal Ministero delle corporazioni e reso esecutivo dal Prefetto il piano di riparto del legname tondo da sega di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 7 luglio 1942-XX, il piano stesso sarà trasmesso per l'esecuzione al Consiglio provinciale delle corporazioni.

Il predetto Consiglio, dopo aver portato il piano di riparto a conoscenza degli interessati per tramite dell'Unione provinciale fascista degli industriali, assegnerà alle singole segherie, su loro richiesta e nei limiti del contingente spettante ad ognuna di esse secondo il piano predetto, il tondame che si trovi nella rispettiva zona d'approvvigionamento fissata dal piano medesimo.

Per il tondame compreso nella quota di riserva eventualmente prevista nel piano di riparto si rilasceranno

come sopra le assegnazioni a favore delle singole segherie alle quali nel piano di ripartizione della riserva predetta è stato attribuito il rifornimento nella zona di produzione del tondame stesso.

Art. 10.

Nelle Provincie di cui al precedente articolo il produttore del tondame, sia che si tratti di proprietario di boschi, che di ditta esercente la segagione che abbia assunto tagli boschivi, potrà, dopo la registrazione e la denuncia di cui all'art. 5 trasformare nei normali assortimenti commerciali di legname da lavoro il tondame a lui assegnato in base al piano di riparto.

Ad ogni fine mese il produttore annoterà tutti gli assortimenti ricavati sul registro di carico e scarico, dove saranno pure annotati allo scarico i corrispondenti quantitativi di tondame passati alla segagione, e provvederà alla loro denuncia a norma dell'art. 19.

Nel caso invece che il legname tondo assegnato in base al piano di riparto debba, per contingenze o consuetudini locali, essere trasformato nei predetti assortimenti sul posto stesso di produzione, si procederà contemporaneamente alla registrazione ed alla denuncia del tondame ai sensi dell'art. 5, nonchè alla registrazione ed alla denuncia degli assortimenti sopra specificati, a norma dell'art. 19.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle segherie assegnatarie di legname tondo da sega in base ai piani di riparto, per quanto riguarda la trasformazione del tondame assegnato e la denuncia degli assortimenti ricavati.

Art. 11.

Il produttore di tondame da sega e le segherie assegnatarie del tondame stesso non potranno cedere la quota di tondame ad essi assegnata in base al piano di riparto, a segherie della stessa o di altra Provincia se non a seguito di ulteriore assegnazione disposta a favore delle segherie medesime dal Comitato corporativo per la distribuzione del legname.

Art. 12.

La quota di tondame da sega assegnata sia al produttore che alle segherie non potrà essere trasformata in assortimenti a misure speciali o in semilavorati se non a seguito di benestare del Comitato corporativo per la distribuzione del legname.

La quota di cui sopra non potrà essere impiegata per consumo diretto o trasformata nei semilavorati non soggetti al vincolo e alla disciplina della distribuzione e del consumo ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 19, nè essere alienata per tali destinazioni se non a seguito rispettivamente di autorizzazione all'utilizzazione o di apposita assegnazione disposta dal predetto Comitato corporativo.

Art. 13.

Nelle Provincie per le quali non sia stato attuato il piano di riparto previsto dall'art. 1 del decreto Ministeriale 7 luglio 1942-XX, il legname tondo da sega di produzione locale sarà dai rispettivi Consigli provinciali delle corporazioni assegnato d'ufficio alle segherie in base ai criteri di una equa ripartizione.

L'alienazione di tale tondame, e la sua trasformazione od utilizzazione sono regolate dalle disposizioni contenute negli articoli 10, 11 e 12 del presente decreto.

Art. 14.

Il produttore di tondame da lavoro può, dopo la registrazione e la denuncia, trasformare in normali assortimenti commerciali di legname da lavoro il tondame di dimensioni inferiori a quelle del tondame classificato da sega nei listini nazionali dei prezzi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dal Ministero delle corporazioni.

Ad ogni fine mese il produttore provvederà alle registrazioni ed alle denuncie secondo le disposizioni contenute nei commi 2° e 3° dell'art. 10.

Art. 15.

Il produttore di tondame non compreso nel piano di riparto di cui all'art. 9 oppure nelle assegnazioni d'ufficio di cui all'art. 13 non potrà impiegarlo per proprio consumo o trasformarlo nei semilavorati non soggetti al vincolo ed alla disciplina della distribuzione e del consumo ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 19, nè alienarlo per le predette destinazioni se non a seguito rispettivamente di autorizzazione all'utilizzazione o di assegnazione per consumo disposta dal Comitato corporativo per la distribuzione del legname.

Art. 16.

Il produttore di tondame da lavoro non compreso nel piano di riparto di cui all'art. 9 oppure nelle assegnazioni d'ufficio di cui all'art. 13, non potrà alienarlo, in tutto o in parte, ad acquirenti che lo trasformino nei normali assortimenti di legname da opera se non a seguito di assegnazione disposta dal Comitato corporativo per la distribuzione del legname.

L'acquirente prenderà in carico sul proprio registro il tondame acquistato, a fine mese vi annoterà tutti gli assortimenti ricavati, scaricando i corrispondenti quantitativi di tondame e provvederà alla denuncia di cui all'art. 19.

Art. 17.

Il tondame non compreso nel piano di riparto previsto dall'art. 9 o nelle assegnazioni d'ufficio di cui all'art. 13, non potrà essere trasformato in assortimenti a misure speciali o in semilavorati se non a seguito di preventivo benestare del Comitato corporativo per la distribuzione del legname.

Coloro che abbiano acquistato il tondame a seguito dell'assegnazione prevista dall'art. 16 per la trasformazione nei normali assortimenti definitivi di legname da opera commerciali non potranno trasformare il tondame stesso in assortimenti a misure speciali o in semilavorati, se non dopo avere ottenuto il predetto benestare.

Art. 18.

Coloro che abbiano acquistato tondame a seguito dell'assegnazione prevista dall'art. 16 per la trasformazione nei normali assortimenti definitivi di legname da opera, non potranno trasformarlo nei semilavorati non soggetti al vincolo ed alla disciplina della distribuzione e del consumo ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 19, oppure impiegarlo direttamente per proprio consumo se non a seguito di ulteriore autorizzazione per tale trasformazione o impiego disposta dal Comitato corporativo per la distribuzione del legname.

Art. 19.

Tutti coloro che trasformano legname da lavoro, sia di propria produzione che acquistato, nei normali assortimenti commerciali di legname da lavoro o negli assortimenti a misure speciali oppure in semilavorati sono tenuti ad annotare mensilmente sul registro di carico e scarico ed a denunciare tutte le quantità ricavate dai predetti assortimenti e semilavorati, che restano vincolate a disposizione del Ministero delle corporazioni.

La denuncia deve essere presentata al Consiglio provinciale delle corporazioni nel cui territorio gli assortimenti e i semilavorati sopramenzionati sono stati prodotti.

Essa sarà fatta sugli stampati stabiliti dal Comitato corporativo per la distribuzione del legname ed entro i termini da questo fissati.

Si intendono soggetti alla denuncia e al vincolo di cui sopra nonchè alla disciplina della distribuzione e del consumo stabilita dal presente decreto tutti i semilavorati ricavati dal legname da lavoro ad eccezione di quelli che il predetto Comitato corporativo riterrà opportuno esentare in relazione alle esigenze della distribuzione e del consumo.

Art. 20.

L'impiego per il consumo diretto da parte del detentore e l'alienazione di tutti gli assortimenti di legname da lavoro e semilavorati vincolati ai sensi del precedente articolo non possono avvenire che a seguito, rispettivamente, di autorizzazione all'utilizzazione o di assegnazione disposta dal Comitato corporativo per la distribuzione del legname.

Art. 21.

La trasformazione dei normali assortimenti commerciali di legname da lavoro in assortimenti a misure speciali o in semilavorati non può avvenire che a seguito di benestare rilasciato dal Comitato corporativo per la distribuzione del legname.

Gli assortimenti in misure speciali ed i semilavorati ricavati sono soggetti alla denuncia e al vincolo di cui all'art. 19.

Art. 22.

Gli assortimenti ed i semilavorati vincolati a norma della prima parte dell'art. 19 non possono essere trasformati nei semilavorati non soggetti al vincolo ed alla disciplina della distribuzione e del consumo di cui all'ultimo capoverso del predetto articolo, nè essere alienati per tale trasformazione se non a seguito rispettivamente di autorizzazione all'utilizzazione o di apposita assegnazione disposta dal Comitato corporativo per la distribuzione del legname.

Art. 23.

Il legname di cui sia stata disposta l'assegnazione per la destinazione al commercio o all'industria, senza indicazione di impiego specifico, resta interamente soggetto al vincolo.

Pertanto le successive destinazioni al commercio o al consumo non potranno avvenire che a seguito di ulteriore assegnazione o di autorizzazione all'utilizzazione.

Art. 24.

Il legname assegnato per il consumo o per la trasformazione in semilavorati non soggetti al vincolo ed alla disciplina della distribuzione e del consumo ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 19 o di cui sia stata autorizzata l'utilizzazione diretta per le predette destinazioni deve essere effettivamente destinato all'uso per il quale è stata rilasciata l'assegnazione e l'autorizzazione.

La parte del legname predetto che eventualmente non sia stata impiegata nell'uso di cui sopra, perchè esuberante o per qualsiasi altro motivo, e gli altri assortimenti eventualmente ricavati, dovranno essere denunciati dal detentore al Consiglio provinciale delle corporazioni nel cui territorio il legname stesso si trova, e rimarranno vincolati presso il detentore medesimo.

La loro ulteriore alienazione, trasformazione o utilizzazione è soggetta alla disciplina stabilita dal presente decreto.

Art. 25.

L'acquirente che rinunzi all'acquisto di tutto o di parte del legname per il quale è stata rilasciata l'assegnazione deve notificare la rinuncia al fornitore, al Comitato corporativo per la distribuzione del legname e al Consiglio provinciale delle corporazioni che ha rilasciato l'assegnazione ai sensi dell'art. 38, indicando i motivi della rinuncia.

Il legname resta soggetto al vincolo e la sua parziale alienazione allo stesso acquirente rinunciatario, o la sua ulteriore alienazione ad altri acquirenti, nonchè l'eventuale sua diretta utilizzazione da parte del detentore, non potranno avvenire che a seguito rispettivamente di ulteriore assegnazione o di autorizzazione alla utilizzazione.

Art. 26.

Le segherie non potranno trasformare tondame da lavoro di qualsiasi tipo, normali assortimenti commerciali, o assortimenti a misure speciali di legname da lavoro oppure semilavorati soggetti al vincolo di cui all'art. 19, in assortimenti a misure fisse su specifica commissione degli acquirenti, se non a seguito di apposita assegnazione disposta a favore dell'acquirente dal Comitato corporativo per la distribuzione del legname.

A trasformazione avvenuta, le segherie dovranno denunciare al Consiglio provinciale delle corporazioni competente per territorio i quantitativi di legname da lavoro in misure fisse e gli altri assortimenti eventualmente ricavati dalla trasformazione stessa. I predetti assortimenti sono soggetti al vincolo di cui all'art. 19 e la loro utilizzazione od alienazione è sottoposta alla disciplina stabilita dal presente decreto.

Art. 27.

I produttori di compensati di qualsiasi tipo, compresi i paniforti, sono obbligati ad annotare sul registro di carico e scarico tutti i quantitativi prodotti dei predetti assortimenti ed a farne denuncia mensile al Consiglio provinciale delle corporazioni nel cui territorio gli assortimenti stessi sono stati prodotti.

Tale denuncia sarà fatta negli stampati stabiliti dal Comitato corporativo per la distribuzione del legname, ed entro i termini da questo fissati.

I quantitativi di cui sopra restano vincolati presso il produttore a disposizione del Ministero delle corporazioni e sono pertanto soggetti alla stessa disciplina stabilita dal presente decreto per il comune legname da lavoro per quanto riguarda sia la distribuzione e il consumo che il trasporto

Art. 28.

I produttori di compensati di qualsiasi tipo, compresi i paniforti sono obbligati a denunciare sugli stampati stabiliti dal Comitato corporativo per la distribuzione del legname ed entro i termini da questo fissati, tutti i quantitativi dei predetti assortimenti che prevedono di produrre in ogni trimestre.

La denuncia sarà presentata al Consiglio provinciale delle corporazioni nella cui giurisdizione territoriale si prevede di effettuare la produzione.

Art.

Il legname da lavoro non può essere trasportato se non è accompagnato dal documento giustificativo del trasporto stesso, prescritto dal Comitato corporativo per la distribuzione del legname.

Per i trasporti su pubbliche vie ordinarie il mittente dovrà annotare in inchiostro sul documento predetto, la data e l'ora d'inizio del trasporto, il quantitativo di legname trasportato ed il cognome e nome del vettore. Tale annotazione deve essere firmata dal mittente stesso. Il documento di cui sopra sprovvisto dell'annotazione predetta non avrà valore agli effetti della legittimazione del trasporto che pertanto sarà considerato abusivo.

Per il trasporto dalla stazione di frontiera alla stazione di destinazione nel Regno del legname di importazione proveniente dall'estero sono sufficienti i prescritti documenti doganali e ferroviari.

Art. 30.

Gli acquisti di legname dalla provincia di Lubiana potranno essere effettuati soltanto dalle ditte che avranno ottenuta apposita assegnazione dal Comitato corporativo per la distribuzione del legname.

Tali ditte potranno essere scelte dal Comitato corporativo predetto fra le ditte che i Consigli provinciali delle corporazioni avranno indicato come idonee a ricevere l'assegnazione senza limitazione di sorta.

Gli acquisti saranno effettuati ai prezzi fissati dall'Alto commissariato della predetta Provincia.

Il legname così pervenuto alle ditte di cui sopra è soggetto al vincolo ed alla disciplina stabilita dal presente decreto per il legname da lavoro. Il Comitato corporativo per la distribuzione del legname potrà stabilirne la successiva ripartizione fra le altre ditte di ciascuna Provincia secondo un piano proposto dai Consigli provinciali delle corporazioni.

Art. 31.

Coloro che ricevono dall'estero legname da lavoro spedito in base a licenza d'importazione sono obbligati a denunciare al Consiglio provinciale delle corporazioni nel cui territorio si trova il luogo d'arrivo del legname, i quantitativi di tale merce, non appena pervenuti.

Il legname stesso resta vincolato a disposizione del Ministero delle corporazioni ed è soggetto alla disciplina stabilita dal presente decreto per il legname da lavoro.

Art. 32.

Tutti coloro che ricevono legname da lavoro da altre Provincie devono fare tempestiva denuncia del legname ricevuto al Consiglio provinciale delle corporazioni nel cui territorio si trova il luogo di arrivo della merce, specificando i quantitativi di detto legname distintamente per specie e assortimento e precisando inoltre la Provincia di provenienza.

Art. 33.

Le ditte importatrici non potranno rivendere il legname di importazione con spedizione diretta dall'estero o dal confine ad acquirenti nel Regno senza farlo sostare nei propri magazzini o depositi se non a seguito di apposita assegnazione a favore degli acquirenti stessi disposta dal Comitato corporativo per la distribuzione del legname.

Art. 34.

Le ditte che acquistano legname da lavoro di produzione nazionale od estera, rivendendolo con spedizione diretta ad altre ditte senza farlo sostare nei propri depositi o magazzini, dovranno tenere un apposito registro vidimato dal Consiglio provinciale delle corporazioni nel cui territorio si trova la loro sede legale.

Su tale registro dovranno essere registrate tutte le operazioni di acquisto e rivendita con spedizione diretta secondo le istruzioni che al riguardo saranno emanate dal Comitato corporativo per la distribuzione del legname.

Art. 35.

Le ditte agricole che in un anno non producano complessivamente più di 50 metri cubi di legname da lavoro, sono esenti dall'obbligo di annotare sul registro di carico e scarico, di denunciare e di tenere vincolato il legname da esse prodotto, effettivamente necessario per i propri usi agricoli e non destinato al commercio.

Le ditte stesse debbono annotare sul registro di carico e scarico e denunciare la parte di tale legname esuberante per i loro bisogni agricoli. Tale legname resta soggetto al vincolo ed alla disciplina stabilita dal presente decreto.

Art. 36.

Le ditte agricole che producono complessivamente in un anno più di 50 metri cubi di legname da lavoro sono tenute a registrare, denunciare e tenere vincolato tutto il legname da esse prodotto.

Tale legname è per l'intero quantitativo prodotto soggetto alla disciplina stabilita dal presente decreto.

Art. 37.

Il proprietario di legname da lavoro soggetto al vincolo non può affidarlo a segherie o a stabilimenti altrui per la trasformazione per suo conto in assortimenti o in semilavorati senza aver ottenuto il benestare di cui agli articoli 12, 17 e 21 qualora si tratti di trasformazione per le quali tale benestare è prescritto, e senza aver ottenuto il documento giustificativo del trasporto.

Il legname sarà assunto in carico dalle segherie o stabilimenti all'atto della consegna.

A trasformazione avvenuta gli assortimenti e i semilavorati ricavati debbono essere denunciati dal proprie-

tario del legname al Consiglio provinciale delle corporazioni nel cui territorio si trovano le segherie o gli stabilimenti nei quali è avvenuta la trasformazione.

All'atto dell'uscita, gli assortimenti e i semilavorati saranno segnati allo scarico delle segherie e stabilimenti predetti.

Art. 38.

Il Comitato corporativo per la distribuzione del legname può demandare ai Consigli provinciali delle corporazioni il rilascio dei benestare, delle autorizzazioni all'utilizzazione e delle assegnazioni di cui al presente decreto per quegli assortimenti di legname da lavoro e per quei semilavorati ricavati dal predetto legname per i quali lo ritenga opportuno in relazione alle esigenze della distribuzione e del consumo.

Art. 39.

Gli ordini di assegnazione di legname da lavoro emanati dal Comitato corporativo per la distribuzione del legname e dai Consigli provinciali delle corporazioni a norma del presente decreto dovranno essere eseguiti entro il termine che sarà stabilito dai predetti organi.

Art. 40.

Sono abrogate le disposizioni contenute nei citati decreti Ministeriali 7 e 20 gennaio 1942-XX, relativi alla denuncia ed al vincolo del legname da lavoro, che siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 41.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno punite a termini della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 42.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 febbraio 1943-XXI

Il Ministro: Ricci

(560)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1943-XXI.
Istituzione del Consorzio agrario provinciale di Trento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942-XX, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Ritenuta la necessità di istituire, a sensi dell'articolo 40 della citata legge, un Consorzio agrario nella provincia di Trento;

Vista la delibera 14 agosto 1942-XX della Federazione italiana dei Consorzi agrari con la quale è stata conferita la somma di L. 100.000 come quota di partecipazione della Federazione al capitale del costituendo Consorzio agrario provinciale di Trento;

Ritenuta l'opportunità di nominare un commissario per l'amministrazione straordinaria del Consorzio, nella prima sua fase di funzionamento;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il Consorzio agrario provinciale di Trento.

Art. 2.

Il suo capitale iniziale è rappresentato dalla partecipazione di L. 100.000 della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Art. 3.

Il Consorzio agrario provinciale di Trento è retto dallo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali, approvato col decreto Ministeriale 28 dicembre 1942-XXI e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 5 dell'8 gennaio 1943-XXI.

Le disposizioni di detto decreto sono applicabili al Consorzio di Trento.

Art. 4.

A commissario straordinario del Consorzio agrario provinciale di Trento è nominato l'avv. Luigi Pompeati, al quale vengono attribuiti anche i poteri dell'assemblea dei partecipanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1943-XXI

Il Ministro: Pareschi

(544)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1943-XXI.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, della Società per azioni « Idroelettrica Monviso » nella Società per azioni « Cartiere Burgo ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 19 novembre 1942-XXI, n. 1472;

Vista l'istanza per la riduzione a giorni quindici del termine per l'attuazione della fusione della Società per azioni « Cartiere Burgo », con sede in Verzuolo e amministrazione in Torino, e della Società per azioni « Idroelettrica Monviso », con sede in Verzuolo ed amministrazione in Torino, mediante incorporazione della seconda nella prima;

Ritenuto che tale fusione risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

Il termine di mesi tre, stabilito dall'art. 2503 del Codice civile, è ridotto a giorni quindici per l'attuazione della fusione della Società per azioni « Cartiere Burgo », con sede in Verzuolo e amministrazione in Torino, e della Società per azioni « Idroelettrica Monviso », con sede in Verzuolo ed amministrazione in Torino, mediante incorporazione della seconda nella prima, purchè, in aggiunta alle ordinarie forme di pubblicità, l'annunzio delle deliberazioni di fusione

e dell'abbreviazione del termine, concessa col presente decreto, sia pubblicato sul giornale « La Stampa » di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1943-XXI

Il Ministro: DE MARSICO

(565)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE I[a] PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 16 febbraio 1943-XXI - N. 31

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,675
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,300
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,52[illegible]
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5263
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,6797
Honduras (I)	9,50	Id (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Afr. (I)	75,28
Indocina (I)	4,3078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani

Rendita 3,50 % (1906)	86,125
Id 3,50 % (1902)	84,275
Id. 3 % lordo	72,35
Id. 5 % (1935)	88,325
Redimib. 3,50 % (1934)	77,425
Id 5 % (1936)	94,30
Id 4,75 % (1924)	495,15
Obblig. Venezie 3,50 %	95,875
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,575
Id 5 % (1944)	99,55
Id. 5 % (1949)	93,875
Id. 5 % (15-2-50)	93,35
Id. 5 % (15-9-50)	93,775
Id. 5 % (15-4-51)	93,55

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 29 dicembre 1942-XXI, recante « Disposizioni relative all'impiego degli autogassogeni destinati ai pubblici autoservizi urbani », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 in data 4 febbraio 1943-XXI, all'art. 3, in luogo di « ... attuata sulle linee *Ufficiale* del Regno » deve leggersi: « ... effettuata sulle linee previste a gassogeno ».

(561)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto l'art. 6 dello statuto del Monte di credito su pegno di Vicenza, con sede in Vicenza, approvato con decreto 3 agosto 1942-XX del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Veduto il proprio provvedimento in data 17 gennaio 1939-XVII, con il quale i signori comm. avv. Giovanni Maria Casarotti e rag. Mario Marangoni sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte suddetto;

Dispone:

I signori comm. avv. Giovanni Maria Casarotti e rag. Mario Marangoni sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Vicenza, con sede in Vicenza, per il quadriennio 1943-XXI - 1946-XXV.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 febbraio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(487)

Conferma in carica del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Cremona

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto l'art. 6 dello statuto del Monte di credito su pegno di Cremona, con sede in Cremona, approvato con decreto 1° aprile 1941-XIX del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Veduto il proprio provvedimento in data 6 febbraio 1939-XVII, con il quale i signori dott. Pietro Sartori e dottor Giancarlo Nolli sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte suddetto;

Dispone:

I signori dott. Pietro Sartori e dott. Giancarlo Nolli sono confermati rispettivamente, presidente e vice presidente del

Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Cremona, con sede in Cremona, per il quadriennio 1943-XXI - 1946-XXV.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 febbraio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(488)

Conferma in carica del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Asti

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto l'art. 6 dello statuto del Monte di credito su pegno di Asti, con sede in Asti, approvato con decreto 28 aprile 1942-XX del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Veduto il proprio provvedimento in data 20 febbraio 1939-XVII, con il quale i signori comm. avv. Emilio Valente e Federico Brignolo sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte suddetto;

Dispone:

I signori comm. avv. Emilio Valente e Federico Brignolo sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Asti, con sede in Asti, per il quadriennio 1943-XXI-1946-XXV.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(538)

Conferma in carica del presidente e del vice presidente dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto l'art. 6 dello statuto dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, con sede in Brescia, approvato con decreto 28 aprile 1942-XX del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Veduti i propri provvedimenti in data 29 aprile 1941-XIX e 31 gennaio 1939-XVII, con i quali i signori rag. Giuseppe Ghidini e cav. Luigi Ferro sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto suddetto;

Dispone:

I signori rag. Giuseppe Ghidini e cav. Luigi Ferro sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, con sede in Brescia, per il quadriennio 1943-XXI - 1946-XXV.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1943-XXI

(540) V. AZZOLINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a 135 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale del 20 maggio 1942-XX, col quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a 135 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del commissariato aeronautico, ruolo commissariato;

Decreta:

E' nominata la seguente Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso per titoli e per esami a 135 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del commissariato aeronautico, ruolo commissariato:

Tenente generale Straziota Gaetano, presidente;
Maggior generale Giagheddu Antonio, membro;
Colonnello Tozzi Luigi, membro;
Professore La Torre Michele, membro;
Professore Cerciello Renato, membro;
Professore Franchini Vittorio, membro;
Professore Ripari Roberto, membro;
Capitano Du Marteau Giovanni, segretario s. v.

Saranno attribuite ai predetti componenti la Commissione le medaglie di presenza ai sensi delle vigenti disposizioni. Al segretario verrà corrisposto il premio di operosità e rendimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1942-XXI

(536) p. *Il Ministro*: FOUGIER

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 35 posti di alunno di ragioneria in prova nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto l'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 23 stesso mese, registro n. 22, foglio n. 64, con il quale fu indetto un concorso per esami a 35 posti di alunno di ragioneria in prova delle Intendenze di finanza (gruppo *C*);

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice, nominata con decreto Ministeriale 1° aprile 1942;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria seguente, formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 35 posti di alunno di ragioneria in prova nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *C*), indetto con decreto Ministeriale 2 novembre 1941:

Cognome nome	Media prove scr.	Prova orale	Totale
1. Giorgi Angelo, ammogliato con 2 figli	7,925	8,150	16,075
2. Gusmano Salvatore, combattente	7,925	8	15,925
3. Puma Alessandro . . .	7,875	8	15,875
4. Dispensa Giuseppe . . .	8,300	7,500	15,800
5. Morvillo Guido	7,775	8	15,775
6. Neri Carmelo, combattente	7,675	8	15,675
7. Baglieri Carmelo . . .	7,800	7,805	15,605
8. Matera Francesco Antonio, combattente	8,025	7,450	15,475
9. Verdieri Dante, combattente	7,725	7,700	15,425
10. Mutolo Salvatore . . .	8,250	7,150	15,400
11. Liguori Corrado . . .	8,050	7,300	15,350
12. Mazza Antonio	7,375	7,800	15,175
13. Mongiovì Mario	7,750	7,300	15,050
14. Del Gaudio Giovanni . .	8,500	6,500	15
15. D'Aniello Oscar, combattente	7,325	7.500	14,825
16. Cusintino Emanuele, combattente	7,075	7,700	14,775
17. Guerci Luigi	7	7,600	14,600
18. Tisci Tommaso	7,025	7,500	14.525
19. Andriani Giuseppe . . .	7	7,500	14,500
20. Brandi Vittorio	7,600	6,800	14,400
21. Pierro Carmine, combattente	7,375	7	14.375
22. Paffetti Fernando . . .	7,250	7,100	14.350
23. Zizzari Remo	8,050	6,255	14.305
24. Piccinno Giuseppe . . .	7,550	6,750	14,300
25. Cottino Agostino . . .	7,250	7	14,250
26. Paratore Pietro, combattente	7,525	6,600	14.125
27. Torquati Remo	8	6	14
28. Piscopo Felice	7,950	6	13 950
29. Ambrosini Trento . . .	7,875	6	13,875
30. Campanella Carmine .	7,600	6,150	13.750
31. Ferretti Vincenzo . . .	7,125	6,600	13,725
32. Geri Renzo	7,700	6	13.700
33. Tarascio Andrea . . .	7,125	6,450	13,575
34. Mangiaracina Giuseppe .	7,525	6	13,525
35. Gatti Francesco	7.300	6,100	13.400
36. Mintori Mario	7,100	6,200	13,300
37. Acierno Giovanni, combattente	7	6,200	13,200
38. Carbonaro Giuseppe . .	7,050	6,100	13.150
39. Baiocco Sabatino, ammogliato con 6 figli	7,050	6	13,050
40. De Turris Edoardo, combattente	7	6	13
41. Alessandrini Emidio . .	7	6	13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Giorgi Angelo, ammogliato con 2 figli.
2. Gusmano Salvatore, combattente.
3. Puma Alessandro.
4. Dispensa Giuseppe.
5. Morvillo Guido.
6. Neri Carmelo, combattente.
7. Baglieri Carmelo.
8. Matera Francesco Antonio, combattente.
9. Verdieri Dante, combattente.
10. Mutolo Salvatore.
11. Liguori Corrado.
12. Mazza Antonio.
13. Mongiovì Mario.
14. Del Gaudio Giovanni.
15. D'Aniello Oscar, combattente.
16. Cusintino Emanuele, combattente.
17. Guerci Luigi.
18. Tisci Tommaso.
19. Andriani Giuseppe.
20. Brandi Vittorio.
21. Pierro Carmine, combattente.
22. Paffetti Fernando.
23. Zizzari Remo.
24. Piccinno Giuseppe.
25. Cottino Agostino.
26. Paratore Pietro, combattente.
27. Torquati Remo.
28. Piscopo Felice.
29. Ambrosini Trento.
30. Campanella Carmine.
31. Mangiaracina Giuseppe, combattente.
32. Gatti Francesco, combattente.
33. Acierno Giovanni, combattente.
34. Baiocco Sabatino, ammogliato con 6 figli.
35. De Turris Edoardo, combattente.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1. Ferretti Vincenzo.
2. Geri Renzo.
3. Tarascio Andrea.
4. Mintori Mario.
5. Carbonaro Giuseppe.
6. Alessandrini Emidio.

Art. 4.

Al candidato Ferrari Aldo, il quale ha riportato nelle prove scritte del suddetto concorso il voto medio di sette decimi, sono conservati i benefici di cui all'art. 2 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1942-XXI

Il Ministro: DI REVEL

(477)

REGIA PREFETTURA DI PESCARA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il bando di concorso del 30 giugno 1941 per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1940;

Visto il decreto Ministeriale 23 aprile 1942 relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Vista la graduatoria delle concorrenti risultate idonee formulata dalla Commissione giudicatrice di Macerata con verbale n. 5 dell'8 agosto 1942;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di cui in narrativa così formulata:

1. Mantovani Iris di Domenico . . . punti 62,187
2. Rimondi Delisa di Cesare . . . . » 58,500
3. Di Marco Aymines di Antonio . . » 53,281
4. Di Filippo Elena di Filippo . . . » 53,125
4. Paravia Rosaria di Carmine . . . » 53,125

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pescara, addì 4 febbraio 1943-XXI

Il prefetto: VARANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il proprio decreto odierno gr. m. con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1940, formulata dalla Commissione giudicatrice di Macerata nominata con decreto Ministeriale 23 aprile 1942;

Viste le domande presentate dalle candidate risultate classificate, con riguardo all'ordine di preferenza delle sedi per le quali ha dichiarato di concorrere ciascuna delle dette candidate;

Visto l'articolo 69 delle leggi sanitarie approvate con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici per il posto di ostetrica condotta nella sede a fianco di ciascuna indicato:

1) Mantovani Iris, Pianella capoluogo;
2) Rimondi Delisa, Loreto Aprutino;
3) Di Marco Aymirez, Lettomanoppello;
4) Di Filippo Elena, Manoppello frazione Arabona;
5) Paravia Rosaria, Pianella frazione Cerratina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pescara, addì 4 febbraio 1943-XXI

Il prefetto: VARANO

(526)

REGIA PREFETTURA DI TARANTO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Vista la graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento per i posti di ostetriche condotte in Taranto (III condotta), Palagiano, Consorzio Monteparano-Roccaforzata, Maruggio, vacanti al 30 novembre 1940-XIX;

Visto l'articolo 23 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle seguenti candidate risultate idonee al concorso di cui sopra:

Calò Candida	punti	50,87
Rotondi Luisa	»	48,62
Allegretti Elvira	»	48,35
Aquaro Antonia	»	46,25
Vitali Gabriella	»	45,37

Taranto, addì 22 gennaio 1943-XXI

Il Prefetto

(527)

REGIA PREFETTURA DE L'AQUILA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DE L'AQUILA

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1939-XVIII, n. 29416, con il quale veniva indetto il pubblico concorso per esami e per titoli ai posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1939-XVIII;

Vista la graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee determinata dalla Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nei concorsi ai posti dei sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia de L'Aquila al 30 novembre 1939-XVIII:

1. Mattucci Irma	punti	51,963	su	50
2. Ferrone Grazia	»	49,605	»	
3. Marganelli Italia	»	48,354	»	
4. Ciccarella Tersena	»	48,124	»	
5. Fonzi Domenica	»	48 —	»	
6. Fiore Maria	»	47,601	»	
7. Santilli Ida	»	46,780	»	
8. Stringini Pia	»	46,008	»	
9. Di Marco Angela	»	43,300	»	
10. Napoleone Maria	»	40,469	»	

L'Aquila, addì 31 dicembre 1942-XXI

Il prefetto: CORTESE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DE L'AQUILA

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1939-XVIII, n. 29416, con il quale veniva indetto il pubblico concorso per esami e per titoli ai posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1939-XVIII;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso predetto e approvata con proprio decreto di pari data n. 35000;

Viste le dichiarazioni contenute nelle singole domande di ammissione al concorso circa le condotte vacanti indicate nell'ordine di preferenza di ciascuna concorrente;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nei concorsi ai posti dei sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del predetto concorso per il posto a fianco di ciascuna di esse indicato:

1) Mattucci Irma, Condotta di Acciano;
2) Ferrone Grazia, Condotta di Villa S. Lucia;
3) Marganelli Italia, II Condotta di Pratola Peligna;
4) Ciccarella Tersena, Condotta di Rocca di Cambio;
5) Fonzi Domenica, Condotta di Scontrone;
6) Fiore Maria, Condotta di Opi.

L'Aquila, addì 31 dicembre 1942-XXI

Il prefetto: CORTESE

(524)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.